

Corte di Cassazione, Sezione seconda Civile - Sentenza 11 ottobre 2006, n. 21781

La Corte Suprema di Cassazione - Sezione Seconda Civile
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
(*omissis*)
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Erba, (...) e (...), quali soci amministratori dell'impresa (...), proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 8.313 del 29.5.2001 emessa a loro carico dall'Amministrazione provinciale di Como, con la quale gli veniva ingiunto di pagare, a titolo di sanzione, la somma di euro 9.828,17 per avere disposto un trasporto di rifiuti senza indicare la loro quantità nell'apposito formulario di identificazione, così violando gli articoli 15 e 52 Dlgs n. 22 del 1997. Gli opposenti chiedevano l'annullamento della ingiunzione sostenendo che l'omessa indicazione della quantità o peso del materiale di rifiuto non costituiva condotta sanzionabile, avendo essa, avvalendosi di una possibilità prevista dalla stessa normativa, segnalato nell'apposito formulario che tale indicazione sarebbe stata eseguita, come poi effettivamente avvenuto, dalla impresa trasportatrice una volta che la merce fosse pervenuta a destinazione. Si costituiva la Provincia di Como, che chiedeva il rigetto dell'opposizione.

All'esito del giudizio, con sentenza del 12.4.2002, il Tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo che la condotta ascritta alla società opponente non fosse punibile per mancanza dell'elemento soggettivo della colpa. In particolare, il giudicante affermava che se, da un lato, l'indicazione della quantità dei rifiuti da trasportare costituiva senz'altro un adempimento obbligatorio, la cui mancanza era sanzionabile in via amministrativa, dall'altro il dettato normativo in materia, specie con riferimento a quanto previsto dall'allegato C del Dm n. 145 del 1998, costituente uno dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo, appariva senz'altro ambiguo e tale da ingenerare incertezze in ordine al momento in cui tale indicazione doveva essere eseguita, se al momento della partenza ovvero a quello dell'arrivo, con l'effetto la mancanza in cui era incorsa la opponente, in relazione alle giustificazioni fornite, appariva commessa in buona fede e non era, pertanto, punibile.

Contro questa sentenza, con atto notificato il 9.5.2003, propone ricorso per cassazione la Provincia di Como, deducendo due motivi. Gli opposenti non si sono invece costituiti. La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione provinciale di Como lamenta violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'articolo 3 Dlgs n. 22 del 1997 ed all'articolo 15 legge n. 689 del 1981, contestando la correttezza del giudizio espresso dalla sentenza impugnata in ordine alla equivocità della normativa in materia, assumendo al riguardo che tanto il decreto legislativo quanto il regolamento di attuazione prescrivono chiaramente l'obbligo di indicare la quantità dei rifiuti nel prescritto formulario al momento della partenza del trasporto, senza possibilità di differire tale adempimento all'arrivo del carico a destinazione. La ricorrente denuncia, inoltre, l'erroneità della decisione laddove ha ritenuto che la mancata chiarezza del dettato normativo in ordine a determinati adempimenti richiesti dalla legge e la cui mancanza viene sanzionata in via amministrativa possa costituire una situazione sufficiente ad escludere la colpa del trasgressore e, quindi, a determinarne la non punibilità, sostenendo, in contrario, che l'esimente invocata può sussistere soltanto laddove il convincimento di operare legittimamente sorga in forza di fonti particolarmente qualificate o di atti provenienti dalla stessa Amministrazione.

Il secondo motivo deduce il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine ai giudizi da essa formulati in merito alla assenza di chiarezza del dettato normativo ed alla riscontrata sussistenza della buona fede da parte della società opponente. Il ricorso è fondato. La sentenza gravata ha ritenuto di mandare assolta la opponente dall'infrazione contestata sulla

base del duplice rilievo che la normativa in materia non sarebbe affatto chiara nell'affermare l'obbligatorietà dell'adempimento da essa omesso, con l'effetto che, in relazione al caso concreto, la condotta dell'intimata difetterebbe dell'elemento soggettivo della colpa, per essere stata posta essere nella convinzione incolpevole di rispettare la legge.

Né la premessa di tale ragionamento, né la sua conclusione possono essere in alcun modo condivise.

Quanto al presupposto relativo alla asserita ambiguità ed incertezza del dettato normativo, è sufficiente rilevare che la necessità dell'indicazione nel formulario di identificazione della quantità del rifiuto trasportato è chiaramente ed inequivocabilmente stabilita dall'articolo 15, comma 1 lettera b) del Dlgs n. 22 del 1997, che pertanto non può ingenerare alcun legittimo dubbio o perplessità in proposito.

Né in contrario assume valore significativo il richiamo all'allegato C del Dm di attuazione n. 145 del 1998, laddove, con riferimento alla casella 6 del formulario di identificazione, afferma che in essa va indicata "la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri", aggiungendo tuttavia tra parentesi "in partenza o da verificare a destino". L'idea secondo cui tale inciso autorizzerebbe una interpretazione delle disposizioni che pongono il relativo obbligo di indicazione della quantità nel senso che esso potrebbe essere adempiuto, alternativamente, alla partenza o alla destinazione del trasporto, non poggia infatti su alcun fondamento né letterale né razionale. Sotto il primo profilo, il termine stesso usato dall'allegato regolamentare con riferimento all'indicazione della quantità a destinazione, sta a significare che in tale momento è solo possibile procedere ad un riscontro del peso, segno evidente che esso deve essere già stato indicato. Non è poi chi non veda che la finalità del formulario di identificazione, facilmente intuibile nell'interesse specifico perseguito dalla normativa di controllare costantemente il trasporto dei rifiuti allo scopo di evitare che essi vengano dispersi nell'ambiente (cfr. articolo 2 Dlgs n. 22), non potrebbe mai realizzarsi e sarebbe inevitabilmente frustrata qualora si ritenesse non obbligatoria ma facoltativa l'indicazione della loro quantità al momento della partenza. L'assunto del Giudice di merito in ordine all'incertezza della normativa sul punto appare, quindi, manifestamente erroneo e tale considerazione è di per sé sufficiente alla cassazione della sentenza impugnata. Giova tuttavia osservare che del tutto inesatta appare anche la conclusione che la decisione trae dalla premessa criticata, secondo cui essa integrerebbe una circostanza idonea di per sé a costituire una esimente di colpevolezza, escludendo nella specie l'elemento soggettivo della colpa a carico dell'autore dell'illecito.

Questa conclusione non può essere condivisa in quanto l'errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole, deve trovare causa in un fatto scusabile (Cassazione n. 5825 del 2006; n. 5615 del 2003), situazione questa che se può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, certamente non può essere identificata nella mera asserita incertezza del dettato normativo, specie se causata da una errata soggettiva percezione dello stesso, trattandosi di condizione sempre superabile, anche mediante una richiesta di informazioni alla Pubblica amministrazione. Tanto più che, nel caso di specie, l'ignoranza avrebbe interessato un operatore professionale, cioè un soggetto nei cui confronti il dovere di conoscenza e di informazione in ordine ai limiti e condizioni del proprio operare è particolarmente intenso, con l'effetto che la sua condotta, sotto il profilo considerato, dovrebbe semmai essere valutata con maggior rigore.

In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Como, che provvederà alla sua decisione in adesione ai rilievi in diritto sopra enunciati, oltre che alla liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di giudizio, al Tribunale di Como.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2006.

(*omissis*)

Depositato in Cancelleria l'11 ottobre 2006.